# Legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 30/12/2020) - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale

11/01/2021 SOCIETARIO E COMMERCIALE

Giuseppina Zoccali

La **legge di bilancio è intervenuta sull'art 6 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23 dell'8 Aprile, 2020)** estendendo l'ambito di applicazione temporale delle deroghe ivi previste in materia di perdite del capitale sociale in misura superiore al terzo.
È infatti adesso espressamente disposto che:

- Le norme del codice civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite (ed in particolare 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* cc) e quelle relative allo scioglimento delle società per perdite (articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* cc.) sono disapplicate per le perdite ***emerse* nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° Gennaio 2021.**
  In particolare:
  - È stato precisato che il termine entro il quale l'assemblea deve provvedere in merito alla perdita è posticipato **al quinto esercizio successivo (a quello in corso nel momento in cui la perdita è emersa)**;
  - Nelle ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo al di sotto delle soglie legali minime, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea ma con tale assemblea i soci, in alternativa all'immediato aumento del capitale al minimo legale, potranno quindi deliberare di rinviare ogni decisione alla chiusura del quinto esercizio successivo.
- conseguentemente, fino alla data dell'assemblea del quinto esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale (*ex* artt. 2484 comma 1 numero 4), e 2545 *duodecies* cc*)*;

- È espressamente disposto che le **perdite** in questione devono essere **distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Va segnalato che la nuova norma è già oggetto di diversi approcci interpretativi con riguardo (tra le altre cose) alla natura delle perdite (necessariamente covid o meno) nonché alla sussistenza o meno di un obbligo di convocazione dell'assemblea anche nel caso in cui le perdite di oltre 1/3 non siano tali da determinare la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo di legge.




Giuseppina Zoccali

**ASSOCIATE**

g.zoccali@dejalex.com

+39 02 72554.1

Via San Paolo 7
20121 - Milano



MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com